



# COMUNE di MOLFETTA

PROVINCIA di BARI

SETTORE TRIBUTI E CONCESSIONI COMUNALI

N° 1396 del Reg. Generale

## DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N° 98 DEL 26/11/2008

**OGGETTO:** Concessione di spazi ed aree pubbliche all'interno del mercato giornaliero di Piazza Gramsci a mezzo box contrassegnato dal n. 24 per la vendita di prodotti del Settore Alimentare - Sig. Bufi Bartolomeo.  
Durata: anni 9 (nove).

Emessa ai sensi

- artt. 107, 151 comma 4°, 183 comma 9° D. Lgvo N° 267 del 18/08/2000 (T. U. Leggi sull'ordinamento degli EE. LL.);
- artt. 4, comma 2° e 17, D. Lgvo n° 165 del 30/03/2001;
- Statuto Comunale;
- Regolamento di Contabilità;
- delibera del Commissario Straordinario n° 48 del 23/04/2008 di approvazione del Bilancio di previsione Anno 2008;
- delibera di G. M. n° 144 del 29/09/2008 di approvazione PEG 2008.

Concessione n. **1223**

### CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

LA PRESENTE DETERMINAZIONE E' STATA PUBBLICATA ALL'ALBO  
PRETORIO PER 15 GIORNI CONSECUTIVI DAL \_\_\_\_\_ AL \_\_\_\_\_

IL SEGRETARIO GENERALE

DIVENUTA ESECUTIVA IL \_\_\_\_\_

Art. 151, comma 4° D.Lgvo 18/08/2000, n. 267

P.C.C. ad uso amministrativo

DETERMINA

IL DIRIGENTE

del Settore Tributi e Concessioni Comunali, Dott. Giuseppe Lopopolo, nato a Molfetta, il 03/02/1956 e domiciliato per la carica in Molfetta al Corso Dante, n. 110 C.F.: LPP GPP 56B03 F284V.

Premesso che:

con autorizzazione del Dirigente dell'U.O. Commercio, n. 81 del 14 Marzo 2002, è stato assegnato al Sig. Bufi Bartolomeo nato a Molfetta il 06/02/1966, residente in Molfetta Via Madonna dei Martiri, 123/H, C.F.: BFUBTL66B06F284C, il box contrassegnato dal n. 24 di mq. 10,15 all'interno del mercato giornaliero di Piazza Gramsci, per l'attività di vendita dei prodotti del Settore Alimentare;

la succitata autorizzazione amministrativa subordina l'esercizio dell'attività commerciale al possesso, tra l'altro, dell'atto di concessione di spazi ed aree pubbliche;

con istanza in data 03/12/2007 di prot. comunale n° 64822, il Sig. Bufi Bartolomeo chiedeva il rilascio della concessione di spazi ed aree pubbliche per mq. 10,15, all'interno del Mercato giornaliero di Piazza Gramsci, per l'occupazione a mezzo box contrassegnato dal n. 24, destinato alla vendita di prodotti del Settore Alimentare;

Rilevato che il costituito ha documentato il possesso dell'autorizzazione commerciale;

Riconosciuto, quindi, la regolarità del procedimento finalizzato all'occupazione permanente di spazi ed aree pubbliche, così come disposto con delibera di G. M. n. 254 in data 08/05/2000;

Ritenuto dover concedere, ai sensi della Legge 28/03/1991 n. 112 e D.Lgvo 30/03/1998 n. 114 al Sig. Bufi Bartolomeo, l'area di proprietà demaniale di mq. 10,15 all'interno del Mercato giornaliero di Piazza Gramsci, per l'occupazione a mezzo box per la vendita di prodotti del Settore Alimentare, per la durata di anni 9 (nove);

Visto il Regolamento Comunale per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche, approvato con delibera di C.C. n. 75 in data 10/11/1994 e s.m.i.;

Vista l'ordinanza sindacale n. 36156 del 12/10/1999 per la disciplina dell'attività nel mercato di che trattasi;

Vista la deliberazione di G.M. n. 254 in data 08/05/2000 con la quale è stato approvato il procedimento amministrativo per il rilascio delle "Concessioni" per l'occupazione permanente di spazi ed aree pubbliche;

Vista la deliberazione di G.M. n. 441/2000 e quella del Commissario Straordinario n. 16/2001 con la quale sono state approvate le direttive per il rilascio della "Concessione" per le occupazioni permanenti di spazi ed aree pubbliche;

in nome, per conto e nell'interesse del Comune di Molfetta che rappresenta, C.F. 00306180720,

1. Accogliere l'istanza del Sig. Bufi Bartolomeo, del 03/12/2007 di prot. comunale n° 64822 e, per effetto, concedere allo stesso di occupare gli spazi ed aree pubbliche di mq. 10,15 a mezzo box contrassegnato con il n. 24 all'interno del Mercato giornaliero di Piazza Gramsci, da destinarsi esclusivamente per la vendita di prodotti del Settore Alimentare:
  - a) La concessione avrà durata di anni 9 (nove); alla scadenza potrà essere rinnovata esclusivamente su espressa richiesta scritta del Concessionario da inviarsi 6 (sei) mesi prima della scadenza naturale;
  - b) Il Concessionario si impegna e si obbliga, durante il godimento e l'esercizio della concessione a sottostare a tutte le norme stabilite nel Regolamento Comunale sulla tassa di occupazione di spazi ed aree pubbliche, di cui alla deliberazione Consiliare n. 75/94, nel D. L.gvo n. 507/93 e succ. integr. e mod., nonché a tutte le norme statali, regionali, comunali e sanitarie vigenti disciplinanti il comparto oggetto della occupazione, con particolare riferimento a quelle relative all'esercizio del commercio su aree pubbliche;
  - c) Per l'esercizio della occupazione il Concessionario si impegna a corrispondere al Comune, l'importo della tassa di occupazione degli spazi ed aree pubbliche, e/o altro tributo/canone dovuto per legge e/o regolamento comunale, secondo le modalità stabilite e nella misura delle tariffe vigenti e successive modificazioni;
  - d) La data di inizio della concessione coinciderà con quella della sottoscrizione del presente atto;
  - e) Tutte le spese relative alla manutenzione ordinaria e straordinaria del posteggio sono a totale carico del Concessionario che non potrà modificare gli originali colori e impostazione architettonica strutturale del posteggio medesimo;
  - f) Le parti danno atto che la struttura oggetto della presente concessione è munita di impianti a norma (rete elettrica, impianto idrico - fognante, ecc.). Il Concessionario dovrà curare, con spese a proprio carico, gli allacciamenti con le società concessionarie competenti per l'approvvigionamento di energia elettrica, acqua, fogna, telefono, gas e quant'altro necessario all'esercizio dell'attività. L'Amministrazione Comunale declina ogni qualsiasi responsabilità derivante da eventuali modifiche o cattiva manutenzione degli impianti stessi. E' ad esclusivo carico del Concessionario munirsi di certificato di sicurezza di cui alla legge n. 46/90, in caso di eventuali modifiche anche provvisorie che dovesse apportare ai citati impianti;
  - g) La concessione potrà essere revocata in qualsiasi momento per motivi di ordine pubblico, sicurezza, sanità pubblica nonché nei casi previsti dalla normativa di comparto, comprese le ordinanze sindacali, regionali e sanitarie. La concessione di cui al presente atto decadrà automaticamente in caso di decadenza o revoca dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività commerciale su aree pubbliche;
  - h) L'Amministrazione Comunale non assume responsabilità alcuna per la vigilanza e la custodia delle merci depositate all'interno di ciascun posteggio nell'intero arco delle 24 ore giornaliere;
  - i) Tutte le spese della presente concessione nessuna esclusa sono a carico del Sig. Bufi Bartolomeo.
2. Attribuire alla presente determinazione dirigenziale valore contrattuale di scrittura privata che, sottoscritta per accettazione da parte del Concessionario, sarà soggetta a registrazione in caso d'uso, ai sensi del DPR n. 131/1986, con onere a carico di chi richiederà la registrazione.
3. La presente concessione è disciplinata dalle norme contenute nella deliberazione della Giunta Comunale n. 254 del 08/05/2000, dalle clausole contrattuali presenti nello schema di concessione allegato, che il Concessionario dichiara di riconoscere ed accettare.
4. Il presente atto consta di facciate n.4 (quattro) da bollare da € 14,62= ogni quattro, all'atto della sottoscrizione da parte del Concessionario.
5. Trasmettere copia del presente atto al Sindaco e al Segretario Generale.
6. Copia del presente provvedimento sarà inviato, a cura del Settore Tributi e Concessioni Comunali, all'U. O. Commercio e al Concessionario della riscossione Gestor Molfetta.

Il Dirigente  
Dott. Giuseppe Lopopolo